

PROGETTO RE.CA. - RETI CAPACI
“Sistema di Giustizia Minorile - Child Friendly”
CUP J89B14000720007 CIG 57813221D7
Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007-2013)
Annualità 2013 - Azione 9

**1. I DIRITTI
DEI MINORI STRANIERI**

Progetto Re.Ca. - Reti Capaci, vol. I

I. I diritti dei minori stranieri

"Sistema di Giustizia Minorile - Child Friendly"

CUP J89B14000720007 CIG 57813221D7

Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007-2013)

Annualità 2013 - Azione 9

a cura di

Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali

Fondazione Giovanni Michelucci

ATHENA

Istituto Don Calabria - Casa San Benedetto

La serie del Progetto Re.Ca. - Reti Capaci comprende anche i seguenti volumi:

2. Il collocamento in comunità: l'accoglienza dei minori stranieri

3. I percorsi di integrazione dei minori stranieri

Editing del booklet

Gruppo di lavoro dell'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali

Raffele Bracalenti, Alessia Attar, Moreno Benini,

Cristina De Luca, Fabiana Musicco, Valeria Vermeil

Gruppo di lavoro della Fondazione Giovanni Michelucci

Corrado Marcetti, Saverio Migliori, Massimo Colombo,

Andrea Aleardi, Sara Corradini

Gruppo di lavoro ATHENA

Giuseppino Piras, Marika Nanni, Francesca Masselli, Marina Botteghi,

Maria Rita Mancaniello, Luca Salemmi

Gruppo di lavoro di Istituto Don Calabria - Casa San Benedetto

Alessandro Padovani, Barbara Santagata, Irene Alberti



Immagini

La foto di copertina è dell'Archivio Fotografico Fondazione Michelucci.

Le foto all'interno del volume sono di: Franco Guardascione p.19, p.27;

Brandon Blinkenberg p.7; Will Fisher p.13; Jason Devaun p.17; Tommy Johansen p.21;

Holger Selover-Stephan p.24; tim&annette p.29; Sonja Langford p.31.

Il copyright delle immagini usate nel presente booklet rimane al loro creatore.

Dove non riportato il nome dell'autore, l'immagine proviene dai free stock database dei siti *StockPhotos.io*, *StockSnap.io*, *FreelImages.com*.

Volti e situazioni riportate nelle immagini sono da ritenersi a solo scopo illustrativo e non devono considerarsi afferenti allo specifico progetto di studio di questo booklet.

Grafica

Alessandro Masetti

Edizione

Copyright © Fondazione Michelucci Press, 2015

Fondazione Giovanni Michelucci

via Beato Angelico, 15 – 50014 Fiesole (FI)

www.michelucci.it

ISBN 978-88-99210-03-8 (edizione elettronica)

Distribuzione gratuita



Quest'opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons
Attribuzione – Non Commerciale – Condividi Allo Stesso Modo 3.0
il cui testo è disponibile alla pagina Internet
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>



Rispetta il tuo ambiente.
Pensa prima di stampare queste pagine.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author; and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Il booklet che di seguito presentiamo, nel mettere in evidenza i punti di maggiore rischio rispetto ai quali possano risultare non adeguatamente garantiti i diritti dei minori stranieri, intende fornire alcune raccomandazioni procedurali che è necessario osservare anche al fine di assicurare che le varie istituzioni coinvolte nella rete di presa in carico dei minori stranieri funzionino da reali fattori di protezione nei confronti dell'accentuata vulnerabilità sociale e psicologica che caratterizza, nel complesso, il target di utenza in oggetto.

INDICE

- PREMESSA	6
- RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	10
- 1. LA QUESTIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ E DELL'IDENTITÀ	
- 1.1 ACCERTAMENTO DELL'ETÀ	15
- 1.2 ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ	17
- 2. LA VERIFICA DELLA TUTELA	19
- 3. LA NOMINA DI UN AVVOCATO	23
- 4. IL RILASCIO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO	26
- 5. LA DISCRIMINAZIONE	
- 5.1 IL TEMA DELLA DISCRIMINAZIONE	29
- 5.2 IL TEMA DELLA LINGUA	33

PREMESSA

Il sistema di Giustizia minorile, ispirandosi ad un criterio universalistico di lavoro e metodologia, ossia seguendo un approccio che non riconosce differenze di ordine etnico, religioso e culturale nella presa in carico dei minori, ha sempre garantito uniformità di trattamento e di risorse nonché l'utilizzo di una rete di servizi capace di graduare le risposte rispetto alla specifica esigenza. In particolare, tenendo ferma l'attenzione sul prioritario obiettivo dell'organizzazione e della predisposizione di un percorso educativo e risocializzante, il Sistema Giustizia ha opportunamente calibrato gli interventi sulla specificità del minore-individuo. Il progetto educativo è costruito a partire da bisogni unici e irripetibili, come unica e irripetibile è la storia di ogni ragazzo: la variabile culturale è quindi parte di quell'irripetibilità e non già un costrutto che possa condurre a classificarla.

In questa direzione, tutti i minorenni sottoposti a procedimenti penali, a qualunque dei Servizi accedano e in qualsiasi fase processuale si trovino, ricadono nella responsabilità del Dipartimento della Giustizia minorile, che opera nell'interesse del minorenne, garantendone la sicurezza e definendo - in attuazione delle prescrizioni della Magistratura Minorile o d'intesa con la medesima - il progetto educativo più idoneo. I principi del rispetto del minorenne, ampiamente definiti dal legislatore e che fanno proprie le indicazioni delle Carte internazionali e delle più recenti direttive, informano ogni aspetto dell'operato dei Servizi della Giustizia Minorile. Essi riguardano, in particolare, l'importanza di garantire: che al minorenne venga sempre data l'opportunità di esprimere

la propria opinione, così come i propri bisogni, e che tali opinioni e bisogni siano adeguatamente presi in considerazione; che il personale sia opportunamente qualificato e formato per interagire con i minorenni; che la presa in carico sia realizzata da una équipe multidisciplinare; che al minore siano garantiti il diritto all'educazione e alla salute; che egli non sia esposto a trattamenti o condizioni di vita degradanti, ma al contrario che essi siano improntati a standard qualitativi elevati e che riconoscano tutte le specificità della particolare fase di vita dell'adolescente.

Più specificatamente, il sistema della Giustizia minorile, garante della tutela dei minori, e dunque anche dei minori stranieri, si pone come mezzo di promozione e salvaguardia dei loro diritti, lavorando con la massima attenzione a rispettare quanto sancito dalle Carte internazionali, dalle direttive Europee, dalle normative nazionali. Da esse si ricava il riconoscimento, in capo a tutti i minori, della titolarità di diritti ed interessi legittimi, conseguenti alla loro qualità di soggetti in formazione e quindi meritevoli di particolare comprensione da parte della società e delle istituzioni preposte al giudizio della loro condotta ed alla conoscenza dei loro bisogni.



RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

A livello internazionale

La Convenzione di New York del 20 novembre 1989 stabilisce i principi che gli Stati parti si impegnano ad introdurre nei rispettivi ordinamenti ed ai quali si devono ispirare i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi che riguardano ogni persona di minore età. Il centro di gravità della Convenzione risiede nel principio secondo il quale il minore è depositario di diritti fondamentali ed è l'unico possessore diretto di tali diritti. Inoltre, i diritti dei minori si fondano su un principio, che è "l'architrate" (the arch principle) della Convenzione ONU: "il miglior interesse", "che deve essere prioritario" (Art. 3). Garantire il miglior interesse dei minori significa promuovere il loro benessere, cioè "il massimo grado di sopravvivenza e sviluppo, con tutti i mezzi possibili" (Art. 6).

A tal fine il minore deve ricevere "cure e protezione" (Art. 3) giacché "il fanciullo, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità, dovrebbe crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, amore e comprensione" (Preambolo).

E tali diritti valgono anche quando un minore ha commesso un reato: l'Art. 40 della Convenzione ONU è chiaro in questo senso e stabilisce "il diritto del minore sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di aver commesso un reato ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima".

A livello comunitario

Il Consiglio d'Europa ha adottato una serie di raccomandazioni in materia di Giustizia minorile. Il 17 novembre 2010, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato nuove Linee guida sulla giustizia adattata ai bambini. Tali linee guida rappresentano uno sforzo d'integrazione importante, in un delicato equilibrio tra il richiamo dei principi di base già contenuti in altri trattati, evidenziando le priorità che dovrebbero guidare i cambiamenti necessari nel mondo della giustizia, e le proposte per pratiche normative innovative adatte a soddisfare le esigenze di tutti i minori.

Per un approfondimento sulle raccomandazioni in materia di Giustizia minorile adottate dal Consiglio d'Europa ricordiamo:

Raccomandazione n. R (87) 20, sulle reazioni sociali alla delinquenza giovanile; Raccomandazione n. R (88) 6, sulle reazioni sociali al comportamento delinquenziale dei giovani provenienti dalle famiglie migranti; Raccomandazione n. R (99) 19, adottata in riferimento al documento finale del Decimo Congresso Internazionale delle Nazioni Unite su "Prevenzione del crimine e degli autori di reato", celebrato a Vienna nel 2000, sulla promozione della mediazione sia pubblica, sia privata da parte dei singoli Stati; Raccomandazione n. R (2000) 20, sul ruolo dell'intervento psicosociale precoce nella prevenzione dei comportamenti criminosi; Raccomandazione n. R (2003) 20, concernente nuovi modi per affrontare la delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile; Raccomandazione n. R (2004) 10, riguardante la protezione dei diritti umani e della dignità degli individui con disturbi mentali; Raccomandazione n. R (2005) 5, sui diritti dei minori ospiti di istituti di custodia; Raccomandazione n. R (2006) 2, sulle Regole Penitenziarie europee. Da ultimo, occorre ricordare la relazione del 19 giugno 2009 del Commissario europeo dei Diritti dell'Uomo sulla delinquenza minorile in Europa.

A livello nazionale

La normativa a tutela dei minori stranieri extracomunitari in Italia si compone di norme di diverso grado (Convenzioni, Leggi, Decreti, Regolamenti, Circolari) e persegue la tutela dell'interesse del minore.

- a) Testo Unico 286/98 e successive modifiche (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche (L. 189/2002 e L. 94/2009) dedica una parte importante alla tutela dell'unità familiare e dei minori;
- b) il DPCM 535/99 definisce le specifiche funzioni e attività del Comitato per i Minori Stranieri, istituito ai sensi dell'art 33 del d. Lgs 286/98, con il compito di tutelare i diritti dei MSNA in conformità ai dettami della Convenzione sui diritti del fanciullo;
- c) il Codice civile dispone interventi urgenti: di protezione per i minori; in materia di sospensione e decadenza della potestà genitoriale; in materia di apertura della tutela;
- d) la Legge 184/83 così come modificata dalla Legge 149/01, in materia di adozione e affidamento.

In ambito giudiziario:

- a) D.P.R. 448 del 1988, "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni": delinea un sistema di giustizia che, considerando il minore non più oggetto di misure ma soggetto portatore di diritti specifici, identifica e tende a dare attuazione ad alcuni principi, quali interesse, esigenze educative e tutela del minore, a cui si ispira l'operato del sistema della Giustizia minorile;
- b) Circolare n. 6 del 23 marzo 2002, "Linee guida sull'attività di mediazione culturale nei servizi della Giustizia Minorile" che riconosce nella mediazione uno degli strumenti per facilitare la comunicazione tra minori ed operatori nei vari momenti della vita

istituzionale e per promuovere un punto di vista interculturale all'interno delle istituzioni;

c) Circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18 marzo 2013, che ribadisce come il modello d'intervento del sistema dei servizi della Giustizia Minorile debba (sia rispetto all'operatività dei Servizi minorili e alla collaborazione inter-servizi, sia nel lavoro con le altre agenzie socio-educative e con la famiglia) porre al centro un nuovo concetto di sicurezza, inteso come condizione indispensabile affinché il minore e dunque anche il minore straniero possa acquisire responsabilità in ordine al reato e al comportamento deviante e contestualmente possa sviluppare il senso di fiducia in sé, negli altri e nelle istituzioni. La Circolare riarticola il concetto di sicurezza dinamica che è il risultato di una piena condivisione degli obiettivi educativi e di controllo da parte di tutti gli attori interni ed esterni al Sistema della Giustizia Minorile, superando rigide distinzioni di ruolo e funzioni centrate più su adempimenti che su processi complessivi d'intervento;

d) la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, prevista dal Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. La Carta è consegnata a ciascun detenuto o internato - nel corso del primo colloquio con il direttore o con un operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in istituto - per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario.

Tuttavia, a fronte del quadro illustrato in tema di garanzia dei diritti dei minori in conflitto con la giustizia, anzi della "promozione del benessere dei minori", i minori stranieri possono essere comunque esposti ad un'erosione parziale dei loro diritti legata soprattutto: 1) alla condizione giuridica (è il caso ad esempio dei minori stranieri non accompagnati); 2) alla fragilità dei gruppi familiari di provenienza; 3) all'appartenenza a minoranze etniche;

4) a forme di discriminazione connesse alla loro condizione di stranieri. Tali difficoltà nell'applicazione dei diritti nei confronti del mondo sempre più composito e peculiare dei minori stranieri, che popolano i servizi della Giustizia minorile, possono trasformarsi in manifestazioni di discriminazione diretta o indiretta, le quali possono trovare origine sia nella "generalizzazione" delle procedure operative, sia nelle "relazioni" tra i Servizi della Giustizia ed i Servizi del territorio che condividono la responsabilità della cura dei percorsi educativi dei minori. Il riferimento è alla "generalizzazione" delle procedure operative, che tentano di rispondere ai bisogni specifici dei minori stranieri con interventi che non considerano le diversità culturali risorse sulle quali far leva nella definizione di una alleanza tra i Servizi della Giustizia ed i minori stranieri. Occorre pertanto che le differenze culturali dei minori stranieri in carico alla Giustizia Minorile, non solo siano rispettate e tutelate, ma siano considerate una opportunità ed un fulcro su cui far leva nella progettazione di un percorso individualizzato.

PASSPORT



*United States
of America*



1. LA QUESTIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ E DELL'IDENTITÀ

1.1 ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

Presentazione del problema

Quella dell'accertamento dell'età di un soggetto e delle procedure necessarie per rilevarla, in particolare quando si parla di minori stranieri, costituisce una questione fondamentale per attivare misure di protezione adeguate.

La Giustizia minorile, seppure non direttamente deputata a presiedere alle procedure relative all'accertamento dell'età anagrafica, occupa all'interno del dibattito sul tema, sicuramente, un ruolo di primo piano: il minore diviene imputabile al compimento del quattordicesimo anno, così come il raggiungimento della maggiore età sottrae il giovane al diritto alla non espellibilità, riconosciuto solo ai minori.

Determinarne con certezza l'età è allora un'esigenza fondamentale per una serie di motivi: in primis, perché la minore età permette l'accesso a tutta una serie di strumenti di protezione e tutela, come ad esempio il permesso di soggiorno, che consente al minore di risiedere legalmente sul territorio.

Cosa fare

- Nei casi in cui vi sia incertezza sulla minore età, è necessario far ricorso a tutti gli accertamenti, comunque individuati dalla legislazione in materia, per determinare la minore età, rivolgendosi, in via prioritaria, a strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici. Tuttavia, poiché, come è evidenziato dalla prassi, tali accertamenti non forniscono, di regola, risultati esatti, limitandosi ad indicare la fascia d'età compatibile con i risultati ottenuti, può accadere che il margine di errore comprenda al suo interno sia la minore che la maggiore età [...]. La minore età deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore” (Circolare Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007);

- nel caso in cui il minore sia in possesso di un documento valido nel quale viene specificato solo l'anno di nascita, è buona prassi attribuire al minore come data di nascita il 31 dicembre dell'anno riportato nel documento (Linee Guida del Comitato minori stranieri, 2003);

- anche il minore può essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici (art. 7, co. 4, Legge 189/2002, che modifica l'art. 6, co. 4, Testo Unico);

- comunque, trattandosi di minore, nel caso vi siano dubbi circa l'effettiva cittadinanza e l'età biologica, i metodi utilizzati per tale verifica devono rispettare la salute e la dignità del minore, ed in caso di persistenza dell'incertezza, va garantito il beneficio del dubbio (Linee guida Comitato Minori Stranieri 2003).

1.2 ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ

Presentazione del problema

Il processo di identificazione è il percorso di analisi e riconoscimento dell'identità del minore che lo Stato in cui il minore si trova è chiamato a realizzare al fine di riconoscere il profilo giuridico del soggetto. Il processo di identificazione del minore è un aspetto peculiare del più ampio percorso di presa in carico del minore.

Cosa fare

Sulla questione dell'identità di un minore, soprattutto con la prospettiva di intervenire sull'area di rischio che si cela dietro all'incertezza di una identità non definita, la Giustizia minorile ha disposto che tutti i minori accolti, arrestati o fermati, nei CPA debbano essere sottoposti a rilievi fotodattiloscopici al fine di una identificazione certa, indispensabile anche per acquisire elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali e per adottare i provvedimenti civili di protezione. È importante sottolineare, infatti, che molti minori soprattutto stranieri non accompagnati nella maggior parte dei casi sono privi di documenti di riconoscimento e forniscono false e diverse generalità ad ogni ingresso nei servizi minorili. Solo i rilievi fotodattiloscopici possono consentire di verificare l'identità di tali minori e stabilire, anche a distanza di tempo, il loro percorso nei servizi minorili con ciò che ne consegue.



2. LA VERIFICA DELLA TUTELA

Presentazione del problema

I minori stranieri, ovvero alcuni profili di essi quali ad esempio i non accompagnati, hanno il diritto ad un tutore, ovvero ad una figura che tuteli i loro diritti e promuova il loro interesse. Considerata l'assenza del nucleo familiare o di altre figure considerate idonee a prendersi cura del minore, il tutore rappresenta una delle figure chiavi nella vita del ragazzo che ha la funzione essenziale di seguire e pianificare con lui e per lui le tappe principali del percorso di crescita e integrazione. La funzionalità di tale figura dovrebbe riflettersi nella condivisione col ragazzo delle problematiche da affrontare e delle procedure da attivare coerentemente con i bisogni e le esigenze del ragazzo stesso.

Infatti, in molte situazioni, spettano per l'appunto al tutore alcune decisioni importanti ai fini della tutela del benessere psico-fisico di qualsiasi minore che non possa contare sulla presenza della famiglia.

Del resto, anche nel caso del minore non immigrato, quando la famiglia non c'è o non svolge correttamente il suo compito, la legge prevede che per garantire l'accesso del minore ai suoi diritti si istituisca una sorta di surrogato della responsabilità genitoriale, chiamato tutore.

In realtà, nei vari contesti osservati, è emerso che di frequente il tutore assume un ruolo solo marginale rispetto alla presa in carico giuridica, sociale e psicologica del minore. Quindi non viene percepito da quest'ultimo come figura adulta di riferimento che dovrebbe compensare l'assenza della famiglia.

L'esperienza ha messo in luce che quando la Magistratura minorile nomina un tutore lo individua per lo più nella persona dell'amministratore locale del luogo in cui il ragazzo si trova, vista anche la cronica sproporzione tra numero di tutori esperti e numero di minori presenti nel territorio che hanno bisogno di un tutore. Da qui l'esercizio, da parte del tutore, di una tutela spesso meramente formale e non, come sarebbe invece necessario, personalizzata ed effettiva. L'amministratore locale diviene tutore di un numero rilevante di minori e, per forza di cose, non può seguire tutti i loro percorsi se non in maniera parziale.



Cosa fare

- Non appena collocato in un luogo sicuro ai sensi dell'Art. 403 del c.c., è opportuno che l'Ente Locale si adoperi, presso il Giudice Tutelare, per l'apertura della tutela ai sensi dell'Art. 344 e seguenti del Codice civile ed in particolare dell'Art. 354;

- la segnalazione deve contenere tutte le indicazioni, quanto più complete possibili, utili all'identificazione del minore e tutte le altre notizie disponibili che consentano di verificare la concreta impossibilità da parte dei genitori di poter esercitare la potestà genitoriale;

- dato l'alto valore protettivo dello strumento della tutela, anche nella prospettiva di un'eventuale richiesta di asilo da parte del minore, è opportuno che tale procedura venga realizzata in tempi solleciti. La normativa prevede, (Legge 184/83 e delle successive modifiche ed integrazioni previste dalla Legge 149/2001), la possibilità per i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati di esercitare i poteri tutelari sul minore affidato, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore: tale nomina deve avvenire entro trenta giorni.

- sarebbe comunque opportuno che le figure nominate tutrici del minore agiscano sempre di comune accordo con i mediatori culturali o con l'intera équipe di esperti al fine giungere alla definizione di modalità di intervento condivise e trasversali a tutti i servizi minorili, in ordine al coinvolgimento effettivo e partecipativo del tutore in tutte le fasi del percorso penale del minore.



3. LA NOMINA DI UN AVVOCATO

Presentazione del problema

La marginalità della funzione del tutore può essere connessa anche rispetto ad una ulteriore questione di carattere giuridico che mostra elementi di criticità: la nomina dell'avvocato. Quasi mai la scelta di un avvocato difensore deriva da una scelta espressa dal tutore (nei casi dei non accompagnati nei confronti dei quali è stato nominato un tutore). Al contrario, in molti casi avviene che la nomina di un avvocato difensore di un minore e segnatamente di un minore straniero non accompagnato sia effettuata direttamente dal minore straniero, riflesso della fragilità che connota in molti casi la relazione tra tutore e minore, il quale, spesso, sembra non riconoscere il tutore quale figura di riferimento. E ciò, probabilmente, anche in ragione della marginalità con cui il tutore stesso interviene nel percorso rieducativo e di integrazione del minore. Certamente questa prassi non può essere ostacolata dagli operatori della Giustizia, nel rispetto del diritto del minore alla difesa ed alla scelta dell'avvocato. Tuttavia, il riscontro di questo stato di cose induce altrettanto certamente a riflettere sull'incoerenza tra una procedura ancorché legittima e l'obiettivo ultimo della Giustizia, cioè favorire l'emancipazione del minore ed il suo ingresso in una dimensione di cittadinanza attiva.

Cosa fare

Al fine di scongiurare la modalità della nomina dell'avvocato precedentemente descritta sarebbe opportuno restituire al tutore il diritto-dovere di nominare l'avvocato difensore, auspicando nel contempo che il tutore assuma appieno e nella sostanza quella funzione di sostegno e garanzia che gli compete e che peraltro coincide con la *mission* che guida ogni progetto individualizzato messo in atto dalla Giustizia minorile a favore dei ragazzi di cui essa è responsabile – finché permangono nei suoi servizi e, seppur in maniera diversa, nella fase di rilascio.



4. IL RILASCIO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO

Presentazione del problema

La presa in carico richiede altresì una particolare attenzione all'avvio della richiesta di un titolo di soggiorno presso la Questura di competenza. La corretta posizione giuridica nei confronti della normativa sull'ingresso ed il soggiorno è assai rilevante per garantire i percorsi educativi ed una positiva integrazione. Le procedure, a volte complesse e lunghe, determinano nel minore uno stato di confusione e frustrazione che interferisce col percorso educativo intrapreso. Ottenere il permesso di soggiorno per il minore significa prima di tutto definire la propria identità ed uscire da quella dimensione di anonimato che ha caratterizzato le prime fasi del suo arrivo. Gli stessi servizi minorili della Giustizia hanno evidenziato, in diverse situazioni, la difficoltà nell'instaurare una lavoro di rete con le Questure. Spesso risulta indaginoso persino l'accesso alle informazioni sul percorso effettuato dal minore prima dell'impatto con la Giustizia. Il rilascio del titolo di soggiorno, che per definizione tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto di ottenere, per il solo fatto di essere minorenni, rappresenta il primo passo per iniziare ad avviare un processo di inserimento sociale, potendo contare sulla definizione almeno giuridica di un ruolo e di un'identità.

Cosa fare

- La valutazione sulla possibilità di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno è condizione indispensabile per programmare un qualsiasi intervento ed elaborare un valido progetto per il minore straniero e segnatamente per il minore straniero non accompagnato. E' necessario pertanto adoperarsi attivamente per il rilascio di un PdS senza il quale non è in alcun modo ipotizzabile l'inserimento del minore nella società, né l'elaborazione di un progetto individualizzato di integrazione;

- in assenza di un valido documento di riconoscimento, il rapporto fiduciario che può essere stabilito tra i minori e il personale specializzato che ne ha la cura, deve contribuire ad acquisire il maggior numero di informazioni possibili, comprese quelle anagrafiche, utili ad accelerare le pratiche che possano permettere alla Questura di poter rilasciare, una volta verificata l'identità del minore, il corrispondente permesso di soggiorno. Pur se il riconoscimento dell'identità resta di competenza della Questura, un buon lavoro in sede di momento esplorativo-anagrafico sul minore possiede un alto valore aggiunto perché il poter disporre di queste informazioni potrebbe aiutare ad incrementare l'azione di protezione e tutela anche nella fasi successive all'identificazione (indagini famigliari, rimpatrio assistito, ecc.);

- sarebbe inoltre opportuno che il rapporto con le Questure non si esaurisse nel semplice passaggio di informazioni utili all'avvio della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno ma che il progetto prevedesse la possibilità di dare vita a forme di collaborazione che permettano di verificare prontamente se il minore in carico sia già transitato in altri contesti territoriali con differenti nominativi. Tale operazione, oltre che di indubbia utilità ai fini dell'accertamento della reale identità del minore possiede un indiretto valore aggiunto poiché permetterebbe di disporre ai servizi di una serie di informazioni, tali anche da incrementare la funzione di tutela.



5. LA DISCRIMINAZIONE

5.1 IL TEMA DELLA DISCRIMINAZIONE

Presentazione del problema

Il minore straniero ha il diritto di vedere riconosciuta e salvaguardata la propria specificità culturale. Tale tema si riconnette alla necessità di interagire positivamente con ragazzi che sono certamente uguali e diversi, come sono uguali e diversi tra loro tutti i ragazzi – indipendentemente da dove siano nati, da dove abbiano vissuto, da dove vivano ora e dalla loro presunta o dichiarata cittadinanza – ma che meritano di essere riconosciuti, con pari attribuzione di dignità e diritto, sul versante delle differenze di cui sono anche portatori (cioè che hanno in sé). Differenze riconducibili a tutto ciò che in genere s'intende quando si fa ricorso, in un'accezione netta, alle parole "etnia" e "cultura". Certamente è importante segnalare come ogni volta che si parli di minoranze non sempre risulti facile "attrezzarsi" in senso culturale. L'indicazione più significativa, tuttavia, è quella di non minimizzare le differenze di cui i minori sono portatori, e al contrario considerare come tali differenze possano essere aspetti cruciali del rispetto e della dignità del minore stesso. Un esempio su tutti: la tutela del diritto alla salute. Tale diritto malgrado sia pienamente assicurato attraverso il ricorso alle cure mediche per così dire convenzionali o abitualmente in uso, si presentano talvolta inconvenienti, che pure producono un significativo e comprensibile spaesamento nel ragazzo, nei casi in cui entra in gioco il tema dell'accesso alle forme di cura cosiddette "tradizionali", culturalmente determinate.

Ancora. Relativamente alla garanzia del diritto a professare la propria religione, nonché di seguire regimi alimentari specifici legati alle tradizioni religioso-culturali il riferimento è la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, che esplicita il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le esigenze di vita religiosa e spirituale. Nella declinazione operativa di tale diritto, tuttavia, si evidenzia come non sempre venga effettivamente garantita la possibilità di ricorrere a ministri di culto diversi da quelli di religione cattolica all'interno degli Istituti di Pena Minorili, o la possibilità di seguire regimi alimentari specifici all'interno delle Comunità Ministeriali.



Cosa fare

- E' necessario non sminuire la complessità che caratterizza le vicende dei minori stranieri, ovvero la molteplicità di dimensioni che entrano in gioco e che chiedono di esser considerate dagli operatori.

- è necessario non proporre una lettura del minore esclusivamente in chiave etnico-culturale poiché essa rischia di sostenere un'inconsapevole forma di pregiudizio di tipo culturale, la cui emersione è talora rintracciabile nello "sguardo" dell'operatore sul minore straniero. Il rischio può essere che tratti ritenuti di origine etnico-culturale diventino sia fattori cui addebitare tout court le difficoltà incontrate nella gestione del minore, sia indicatori per privilegiare alcune scelte a scapito di altre.

hollow-eyed
to die out to a hollow shape: He
of blood. 8. become hol-
1. as if coming from
7. as if coming from
8. not
9. not
10. not
11. not

Holy Ghost, **hometown**
trinity.

Holy Grail, **hometown**
Grail.

Holy Land, **hometown**
Palestine.

Holy yoke (hōl'yōk)
shrine of holies. 1. the holiest place. 2. the
shrine of the Jewish tabernacle and temple.

Holy orders, **hometown**
Connecticut River. 53,000. n.

Holy orders, **hometown**
the rank or position of an
ordained Christian minister

Holy orders, **hometown**
or priest. 3. the three high-
er ranks or positions in the
Roman Catholic and An-
glican churches. Bishops,
priests, and deacons are
members of holy orders.

Holy orders, **hometown**
take holy orders, become or-
dained as a Christian min-
ister or priest.

Roman Empire, **hometown**
in western and cen-
tral Europe, regarded both
as the origin of the
modern world and as the
dominion whose spiritual
center was Rome.

hometown
spirit of God; third person of the



Holy Roman Empire
(about 1200 A.D.)

in 962 A.D., or according
to tradition, founded. 2. roman

homeless
having no home. adj.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

home (hōm) like 'home', like home; friendly; familiar;
adj. —home/like/ness, n.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

homeless
having no home. adj.

5.2 IL TEMA DELLA LINGUA

Presentazione del problema

L'utilizzo della mediazione linguistico-culturale, se pur già contemplata all'interno del Sistema della Giustizia Minorile ed in uso in molti dei servizi (Circolare n. 6 del 23 marzo 2002), non ha ancora raggiunto una diffusione sistematica nella definizione dei progetti di presa in carico dei minori stranieri. L'intervento del mediatore linguistico-culturale pur prendendo le mosse dall'abbattimento della barriera linguistica che limita la comprensione tra il minore ed il personale della Giustizia permette di raggiungere un risultato più ampio in quanto rende più comprensibile all'intera équipe di operatori che si occupano del minore gli usi ed i costumi della tradizione culturale da cui il minore stesso proviene e, nel contempo, rende più comprensibile al minore (in termini di lingua e di significati culturali) perché si trova in un servizio della Giustizia minorile italiana, cosa gli chiede quel servizio e quali sono le procedure che quel servizio vuole mettere in atto nei suoi confronti ed a suo favore.

Cosa fare

- E' necessario che il mediatore culturale affianchi l'operatore titolare del caso, svolgendo una funzione di facilitazione degli interventi psico-educativi, al fine di predisporre un programma educativo che meglio risponda alle esigenze ed alle risorse del ragazzo. Analoga attività di facilitazione deve essere attuata dal mediatore culturale, in ogni momento della vita istituzionale, nei confronti di tutti gli altri operatori della Giustizia minorile che a vario titolo entrano in contatto con il minorenne. In tutti i casi di presa in carico da parte del Servizio di un minore straniero, l'équipe può avvalersi del contributo del mediatore culturale, coinvolgendolo nelle varie fasi dell'intervento dei servizi minorili;
- nel delicato momento dell'accoglienza, è necessario che il servizio si adoperi per attivare l'intervento del mediatore, affinché: sia curata la traduzione linguistica in tutte le occasioni necessarie; sia chiaro il ruolo del mediatore stesso in relazione a quello degli altri operatori; sia assistito il ragazzo durante la visita sanitaria di primo ingresso; sia agevolata la comprensione del mandato istituzionale del Servizio e, nel caso di strutture a carattere residenziale, sui ruoli e sulle regole interne di convivenza; sia informato il minore sulle norme del Paese ospitante, con particolare riferimento al reato contestato, al processo penale minorile ed ai suoi possibili percorsi, anche confrontando le conseguenze penali previste per il medesimo reato dal Sistema della Giustizia italiana e da quello del paese di provenienza;
- spetta al mediatore il compito di facilitare l'educatore/operatore, titolare del caso, nell'acquisizione di elementi di conoscenza sul contesto familiare e culturale di provenienza del ragazzo, sul suo progetto migratorio, le sue motivazioni, i suoi vissuti personali; nonché il compito di agevolare i contatti tra il ragazzo e la famiglia e tra la famiglia e gli operatori;

- i servizi si devono adoperare al fine di costruire interventi di tipo educativo interculturale, che coinvolgano i minorenni sottoposti a procedimento penale ed i vari operatori istituzionali. Il tutto per creare condizioni che permettano la conoscenza ed il rispetto delle diverse culture, per promuovere momenti di autoformazione e scambio interprofessionale (tra operatori istituzionali e mediatori culturali) per migliorare il dialogo tra operatori e minorenni stranieri; per costruire all'interno del gruppo di pari spazi di comunicazione che superino le differenze culturali; per fornire aiuto ai docenti della scuola e della formazione professionale nell'elaborazione di proposte scolastiche e formative calibrate sulle specifiche esigenze di minorenni stranieri; per fornire elementi utili al Servizio nel garantire l'assistenza religiosa; per agevolare la comunicazione e la collaborazione tra il Servizio, le Autorità Consolari, i Servizi Sociali e Sanitari territoriali, nonché con gli enti e le associazioni del privato sociale che si occupano a vario titolo di minorenni; per predisporre strumenti e materiali utili a favorire l'accoglienza dei minori stranieri e favorire l'educazione alla salute da un punto di vista interculturale.

PROGETTO RE.CA. - RETI CAPACI

“Sistema di Giustizia Minorile - Child Friendly”

CUP J89BI4000720007 CIG 57813221D7

Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007-2013)

Annualità 2013 - Azione 9

CONTATTI

IPRS - Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali

Passeggiata di Ripetta, 11 - 00186 - Roma

tel +39 0632652401 - fax +39 06 32652433

web www.iprs.it

Fondazione Giovanni Michelucci onlus

via Beato Angelico, 15 - 50014 Fiesole (FI)

tel. +39 055597149 - fax +39 055597149

e-mail fondazione.michelucci@michelucci.it

web www.michelucci.it

ATHENA

Viale Giacomo Leopardi, 31/c - 52025 Monteverchi (AR)

tel +39 055981066 - fax 055-901859

e-mail: info@athenaformazione.it

web www.athenaformazione.it

Istituto Don Calabria - Casa San Benedetto

Vicolo Pozzo, 23 - 37129 Verona

tel +39 0458052974 - fax +39 0458014848

web www.csben.it